



COMUNE DI FONTANELLATO
Piazza Matteotti, 1 – 43012 Fontanellato
Tel. +39 0521/823111 – CF/P.IVA 00227430345
www.comune.fontanellato.pr.it
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 28.04.2022

Modificato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____

Modificato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____



REGOLAMENTO ACUSTICO

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1. – Oggetto e finalità.....	2
TITOLO II – ATTIVITA' TEMPORANEE – CANTIERI	2
Art. 2.1 – Criteri generali.....	2
Art. 2.2 – Cantieri esterni.....	3
Art. 2.3 – Cantieri interni.....	3
Art. 2.4 – Comunicazioni e autorizzazioni.....	3
TITOLO III – MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO	5
Art. 3.1 – Individuazione delle aree e limiti corrispondenti	5
Art. 3.2 – Procedure	6
TITOLO IV – PARTICOLARI SORGENTI SONORE	7
Art. 4.1 – Sirene presso stabilimenti produttivi	7
Art. 4.2 – Dispositivi di allarme, antifurto, anti-intrusione	7
Art. 4.3 – Campane per cerimonie religiose	7
Art. 4.4 – Macchine per lavori di giardinaggio	8
Art. 4.5 – Altoparlanti per pubblicità itinerante o fissa.....	8
Art. 4.6– Cannoncini antistorno e dissuasori anti-volatili in genere	8
Art. 4.7 – Dispositivi ad onde d'urto (antigrandine).....	9
Art. 4.8 – Servizi di pubblica utilità	9
Art. 4.9 – Attività agricole.....	9
Art. 4.10 – Altre attività	10
Art. 4.11 – Uso di elettrodomestici e impianti sonori.....	10
Art. 4.12 – Impianti tecnici	11
Art. 4.13 – Impianti di climatizzazione	11
TITOLO V – DISCOTECHES, PIANO BAR, PUBBLICI ESERCIZI CON DISTESA ESTERNA E SIMILI	12
Art. 5.1 – Intrattenimenti in pubblici esercizi e in altre attività.....	12
Art. 5.2 – Musica di sottofondo in pubblici esercizi.....	13
Art. 5.3 – Impianti di amplificazione e diffusione sonora: lamentele per disturbo da rumore	13
TITOLO VI – MISURAZIONI E CONTROLLI, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ..	14
Art. 6.1 – Misure	14
Art. 6.2 – Controlli.....	14
Art. 6.3 – Sanzioni	15
Art. 6.4 – Disposizioni finali	15
ALLEGATI	16



REGOLAMENTO ACUSTICO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento viene emanato in attuazione dell'art. 6, commi 1 e 2, della L. n. 447/1995 (cd "Legge Quadro", da ora in poi "L.Q.") e dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001 e disciplina:
 - * il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dal Piano di Classificazione Acustica per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni o spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile in luogo pubblico, laddove comportino l'utilizzo di sorgenti sonore rumorose o implicino lo svolgimento di operazioni rumorose;
 - * le attività di intrattenimento e spettacolo e diffusione musicale nei pubblici esercizi e in altre attività aperte al pubblico.
2. Sono escluse dal presente Regolamento le fattispecie previste all'art. 659 del Codice Penale (disturbo della quiete pubblica).

TITOLO II – ATTIVITA' TEMPORANEE – CANTIERI

Art. 2.1 – Criteri generali

1. I cantieri temporanei o mobili, edili o stradali, devono operare con macchinari/attrezzature conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale, utilizzando tutti i possibili accorgimenti tecnici ed organizzativi finalizzati a minimizzare l'impatto acustico.
2. In attesa del Decreto Ministeriale di cui all'art. 3 comma 1 della L.Q. n. 447/1995, gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
3. L'attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili può essere svolta di norma tutti i **giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 20:00.**

Le lavorazioni disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchine operatrici, di mezzi d'opera, nonché di macchinari e attrezzature rumorosi (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) sono consentiti secondo il criterio di cui agli articoli successivi **dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.**

4. Non si applicano né il criterio differenziale né le penalizzazioni per la presenza di componenti tonali o impulsive così come definite dal DPCM 16/3/1998.
5. Ai cantieri esterni o interni che hanno un impatto su ricettori sensibili possono essere prescritte maggiori restrizioni relativamente agli orari e ai livelli di rumore emessi. Per gli edifici scolastici, tali restrizioni si applicano solamente ai periodi di attività didattica.
6. Ai cantieri (sia esterni sia interni) è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi nei casi documentabili di:
 - * necessità di ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità (linee telefoniche, elettriche, condotte fognarie, reti di acqua o di gas, ecc.);
 - * situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione.



REGOLAMENTO ACUSTICO

Art. 2.2 – Cantieri esterni

1. Durante gli orari in cui è consentito l'uso di macchine/attrezzature rumorose non può mai essere superato il limite $L_{Aeq} = 70$ dBA con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti rilevato in facciata ai ricettori.
2. Durante gli orari in cui non è consentito lo svolgimento di lavorazioni rumorose (dalle 07:00 alle 08:00, dalle 13:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 20:00), le attività di cantiere sono soggette ai limiti assoluti di immissione indicati dalla Classificazione Acustica, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti rilevato in facciata ai ricettori.

Art. 2.3 – Cantieri interni

1. Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni agli edifici, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni in riferimento agli edifici circostanti, mentre all'interno dell'edificio stesso si applicano solo i vincoli in termini di giorni e orari di lavoro.
2. Per contemperare le esigenze di cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:
 - * il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore (uso delle attrezzature più idonee operanti in conformità alle direttive europee e idonea organizzazione delle attività);
 - * venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere relativamente ai tempi e ai modi di esercizio e alla data di inizio e di fine dei lavori.

Art. 2.4 – Comunicazioni e autorizzazioni

1. Per svolgere attività di cantiere nei limiti di orario e di rumore indicati agli articoli precedenti occorre presentare comunicazione al SUAP **almeno 20 giorni** prima dell'inizio dei lavori come da **Allegato 3 al presente Regolamento**. L'attività può svolgersi se entro tale termine non sono intervenute richieste di integrazioni o un motivato diniego.
2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali contingenti e documentabili, non siano in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore o di orario, possono richiedere specifica deroga: a tale scopo il richiedente deve presentare domanda al SUAP **almeno 45 giorni** prima dell'inizio dei lavori come da **Allegato 4 al presente Regolamento**, corredata da documentazione redatta da Tecnico Competente in Acustica (TCA).

L'autorizzazione in deroga viene rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, previo eventuale acquisizione di parere ARPAE.
3. Copia dell'autorizzazione/comunicazione (o un suo estratto) contenente le indicazioni riguardo alla tipologia dei lavori, alla loro durata, ai limiti di orario e di rumore, deve essere esposta all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.
4. È vietato iniziare attività che comportino uso di macchinari/attrezzature/impianti rumorosi senza aver presentato la comunicazione di cui al precedente comma 1 o ottenuto l'autorizzazione.
5. Il Comune può:
 - * sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione;



REGOLAMENTO ACUSTICO

- * richiedere (anche in funzione della durata dell'autorizzazione) un piano di monitoraggio acustico dell'attività.

6. Nel caso di lavori di manutenzione di strade e/o realizzazione o manutenzione di sottoservizi di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare almeno **60 giorni** prima dell'inizio delle lavorazioni, istanza finalizzata ad ottenere l'autorizzazione in deroga di carattere generale e di durata annuale, ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, mediante il modello come da **Allegato 5 al presente Regolamento**. L'attività può svolgersi se entro **45 giorni** non sono intervenute richieste di integrazioni o un motivato diniego.

Il titolare è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con 3 giorni di anticipo, al Comune e ad ARPAE l'elenco dei cantieri da attivare, evidenziando le eventuali lavorazioni previste in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base della valutazione e della configurazione dei singoli siti (soprattutto in funzione della distanza delle lavorazioni dai ricettori), sia stimato un livello sonoro in facciata al ricettore più esposto superiore a 80 dBA per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare deve presentare al SUAP almeno **15 giorni** prima dell'inizio attività, una comunicazione integrativa redatta da un TCA contenente le seguenti informazioni:

- * collocazione del cantiere;
- * livelli sonori attesi ai ricettori più esposti e loro durata;
- * misure ulteriori previste per il contenimento dell'impatto acustico;

L'attività può essere svolta se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa, non sono intervenute richieste di integrazioni o un motivato diniego.

Copia dell'autorizzazione/comunicazione (o un suo estratto) contenente le indicazioni riguardo alla tipologia dei lavori, alla loro durata, ai limiti di orario e di rumore, deve essere esposta all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

È vietato iniziare le attività che comportano uso di macchinari/attrezzature/impianti rumorosi senza aver presentato la documentazione e/o ottenuto l'autorizzazione.

Il Comune può richiedere (anche in funzione della durata dell'autorizzazione) un piano di monitoraggio acustico dell'attività.

7. Nel caso in cui l'attività di cantiere che comporti il superamento dei limiti non termini entro il periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo devono richiedere all'Amministrazione Comunale una proroga della data precedentemente autorizzata, almeno 15 giorni prima della sua scadenza.
8. Qualora l'attività di cantiere non inizi nel periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo devono trasmettere all'Amministrazione Comunale una comunicazione di posticipo di inizio lavori con l'indicazione delle nuove date di inizio e fine lavori e con la motivazione del posticipo. Il nuovo periodo comunicato non dovrà superare il numero di giorni precedentemente concessi con l'autorizzazione originaria. La comunicazione dovrà essere presentata preventivamente e comunque non oltre il decimo giorno dalla data di inizio lavori autorizzata in precedenza, pena la necessità di presentare nuova istanza.



REGOLAMENTO ACUSTICO

TITOLO III – MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 3.1 – Individuazione delle aree e limiti corrispondenti

1. Le manifestazioni da ubicarsi nelle aree specificatamente individuate dal Comune ai sensi dell'art. 4.1 lettera a) della L.Q. n. 447/1995 e del suo recepimento nella L.R. n. 20/2000 (A-15 "poli funzionali"), vale a dire in "siti dedicati" così come identificati nella cartografia del Piano di Classificazione Acustica, sono tenute al rispetto dei criteri e dei limiti (di durata, di rumore e di orario) indicati nella successiva TABELLA A.
2. Le manifestazioni temporanee da ubicarsi in sito occasionale devono rispettare i limiti indicati nelle successive TABELLE B1 e B2.
3. I livelli sonori sono da intendersi riferiti a un tempo di misura $TM \geq 10$ minuti all'interno dei singoli eventi compresi nelle manifestazioni e non all'intera durata delle singole manifestazioni, né tanto meno all'intero periodo diurno/notturno, in quanto associati al regime di deroga.
4. La durata massima degli eventi indicata in tabella è comprensiva di prove tecniche e sound check.
5. In tutte le aree, al di fuori degli orari indicati in tabella, devono essere rispettati i limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica.
6. Tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti/spettatori, dovranno rispettare il limite di 108 dBA L_{ASmax} misurato in corrispondenza della posizione più rumorosa accessibile al pubblico.



REGOLAMENTO ACUSTICO

Art. 3.2 – Procedure

1. Lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo deve essere comunicato al SUAP **almeno 30 giorni prima** del loro inizio, come da **Allegato 1** al presente Regolamento, nel caso di rispetto delle prescrizioni in termini di limiti acustici e temporali: le attività potranno svolgersi se entro tale termine non saranno intervenute richieste di integrazione o motivato diniego da parte dell'Amministrazione.
2. Le manifestazioni che - per motivi eccezionali e documentabili - non siano in grado di rispettare le prescrizioni acustiche e/o i vincoli temporali indicati nel presente Regolamento, possono richiedere al SUAP autorizzazione in deroga **almeno 45 giorni prima**, come da **Allegato 2** al presente Regolamento. La domanda va corredata da una relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica (ex L. n. 447/1995 e ss.mm.) regolarmente iscritto all'Elenco Nazionale (ENTECA). L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata - una volta acquisito il parere ARPAE - entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Ai fini dell'informazione al pubblico, nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza copia dell'autorizzazione/comunicazione (o un suo estratto recante le condizioni di deroga), con indicazione almeno della tipologia della manifestazione, della durata, degli orari e dei limiti acustici da rispettare.
4. Qualora più attività temporanee insistano simultaneamente (nelle stesse giornate/serate e con orari sovrapponibili) sui medesimi ricettori, andrà effettuata una valutazione di impatto acustico cumulativa.
5. Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente riguardare **ricettori sensibili** devono essere autorizzate **in maniera espressa**. Per gli edifici scolastici, tali restrizioni si applicano limitatamente al periodo di attività didattica.
6. È fatto divieto di iniziare attività che comportino l'uso di sorgenti sonore o operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta nei termini di cui ai precedenti commi 1 o 2, o ottenuto l'autorizzazione prevista.



REGOLAMENTO ACUSTICO

TITOLO IV – PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 4.1 – Sirene presso stabilimenti produttivi

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito - esclusivamente durante il periodo diurno (dalle 06:00 alle 22:00) per scandire l'ora di inizio/termine turno di lavoro – limitatamente ai casi in cui vi siano insediamenti residenziali a distanza maggiore di 200 m e posti in classe IV o inferiore.
2. Le segnalazioni devono avere durata inferiore a 10 secondi ed un livello sonoro non superiore a 70 dBA misurati al confine di proprietà.

Art. 4.2 – Dispositivi di allarme, antifurto, anti-intrusione

1. I segnali sonori di allarme i cui impianti siano installati su edifici o autoveicoli, qualora percepibili in ambiente esterno, non sono soggetti ai limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica né, conseguentemente, a valutazioni di impatto acustico.

Tuttavia, essi devono rispettare le seguenti indicazioni:

- * il segnale sonoro non deve essere percepito a distanze superiori a 250 m e deve avere una durata:
 - o non superiore ai 15 minuti, anche se intermittente, se installato su edificio (impianti fissi);
 - o non superiore a 3 minuti (anche se intervallato), se installato su sorgenti mobili (ad es. autoveicoli);
- * in caso di allarme installato in edifici, oltre al segnale acustico deve entrare in funzione un segnale luminoso, stabile o lampeggiante, visibile dall'esterno e collocato in posizione idonea alla localizzazione immediata della provenienza dell'allarme stesso;
- * il segnale sonoro deve essere tale da non confondersi con le sirene degli automezzi dei soggetti incaricati del controllo della pubblica sicurezza (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, ecc.) o di soccorso.

Art. 4.3 – Campane per cerimonie religiose

1. L'uso delle campane legato al culto è autorizzato dall'art. 2 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 ("Concordato"), ed è disciplinato – sulla base suggerita dalla circolare CEI n. 33 del 10/05/2002 – dal "Regolamento del suono delle campane", a firma del Vescovo di Parma il 29/12/2003 a cui è necessario fare riferimento.
2. L'uso delle campane per altre ragioni (ad es. per battito delle ore, carillon, ecc.) deve adeguarsi ai limiti previsti dalla L.Q. n. 447/95 e, in quanto non connesso ad attività produttive, commerciali o professionali, non è soggetto al criterio differenziale.
3. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:
 - * indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e pietà popolare;
 - * essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
 - * scandire i momenti più importanti della vita di comunità cristiana (battesimi, matrimoni, esequie, ecc.);



REGOLAMENTO ACUSTICO

- * richiamare al saluto a Maria al mattino, al mezzogiorno e alla sera.

Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte del Parroco.

4. Il suono delle campane per gli scopi sopra indicati è consentito dalle ore 07:00 alle ore 21:00. Costituiscono eccezione la Veglia Pasquale e la Notte di Natale.
5. Gli orari indicati al punto precedente devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell'orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della Parrocchia o di altro Ente Ecclesiastico. I rintocchi dovranno essere limitati alle ore, o al più alle mezz'ore, e non essere ripetuti.
6. La durata del suono per l'avvio delle celebrazioni liturgiche non dovrà superare i 3 minuti in capoluogo e i 5 minuti nelle frazioni. Fanno eccezione le solennità, in cui non si dovrà superare la durata di 5 minuti anche nel capoluogo.
7. L'intensità del suono deve essere regolata (se possibile, ad esempio agendo sull'eventuale amplificazione) in modo tale che, rispetto al contesto in cui l'edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di "segno" e siano perciò percepite in tal modo e non come fonte di disturbo.

Art. 4.4 – Macchine per lavori di giardinaggio

1. L'uso di macchine e impianti/attrezzature rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio nelle aree private è consentito nei giorni feriali nei seguenti orari: dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, ad esclusione del sabato.
Nei giorni festivi e prefestivi è consentito dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.
2. Macchine/impianti/attrezzature utilizzati devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione sonora delle macchine destinate a funzionare all'aperto.
3. In tutti i casi, le attività devono essere svolte in modo da limitare l'inquinamento acustico.

Art. 4.5 – Altoparlanti per pubblicità itinerante o fissa

1. L'uso di altoparlanti esterni su veicoli è consentito nei giorni feriali nei seguenti orari: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, ad esclusione del sabato in cui è consentito dalle 09:00 alle 12:00.

Art. 4.6 – Cannoncini antistorno e dissuasori anti-volatili in genere

1. L'uso di dissuasori sonori anti-volatili è consentito nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - * fascia oraria: dall'alba al tramonto;
 - * cannoncini: cadenza di sparo non inferiore a 10 minuti;
 - * altri tipi di dissuasori: tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti per ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
 - * ubicazione del dispositivo il più lontano possibile dalle abitazioni e comunque a una distanza non inferiore a 200 m (ad esclusione di quella di proprietà dell'utilizzatore del dispositivo);
 - * orientando la bocca di sparo in modo che non sia diretta verso residenze.



REGOLAMENTO ACUSTICO

2. Nel caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque non inferiore a 10 minuti.

Art. 4.7 – Dispositivi ad onde d'urto (antigrandine)

1. L'uso di dispositivi per la difesa dalla grandine è consentito nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, nel rispetto dei seguenti vincoli:
 - * fascia oraria: divieto di impiego dalle 23:00 alle 06:00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile e incombente il rischio di caduta grandine (es. a seguito di emissione di specifico "Allerta meteo" da parte degli organi competenti);
 - * ubicazione del dispositivo il più lontano possibile da abitazioni e comunque ad una distanza non inferiore a 200 m (ad esclusione di quella di proprietà dell'utilizzatore del dispositivo stesso);
 - * periodo di attività: dal 1° aprile al 30 ottobre, e comunque per un periodo non superiore a 7 mesi/anno.

Art. 4.8 – Servizi di pubblica utilità

1. Per servizi di pubblica utilità si intendono la raccolta rifiuti, la pulizia strade, la cura del verde e simili.
2. Le macchine e le attrezzature per la raccolta stagionale delle foglie caduche operata da parte del gestore del servizio di nettezza urbana è consentito senza necessità di specifica richiesta di autorizzazione in deroga.
3. Le attività di manutenzione del verde (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) che richiedano l'uso di macchine/attrezzature rumorose, possono essere svolte nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 07:00 alle 20:00.
4. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili (svuotamento contenitori, compattazione rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) è effettuata dal gestore del servizio di nettezza urbana nei giorni feriali (compreso il sabato) tra le ore 06:00 e le ore 19:00, salvo diverse necessità derivanti dall'obbligo di garantire il servizio (es. guasto mezzi, recupero mancate vuotature, ecc.).
5. L'uso di macchine/impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche è di norma consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06:00 alle 19:00, nei giorni festivi dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.
6. L'uso delle motospazzatrici e delle attrezzature portatili manuali per le operazioni di pulizia conseguenti a mercati e/o manifestazioni è consentito anche al di fuori dei suddetti giorni e delle suddette fasce orarie.

Art. 4.9 – Attività agricole

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, esercitate per periodi di tempo limitati ovvero stagionalmente, non necessitano, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15/2001, di espressa autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento.



REGOLAMENTO ACUSTICO

2. Rientrano nella fattispecie di cui al precedente comma le attività che presentano carattere di temporaneità, stagionalità e impiego di macchinari mobili.
3. Non rientrano nelle attività di cui al comma 1 le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte stagionalmente o a carattere temporaneo, anche se effettuate con macchinari mobili (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.); per tali attività va applicata la normativa nazionale (rispetto dei limiti assoluti e del criterio differenziale).
4. Per le attività di cui al comma 3 è possibile presentare al SUAP apposita richiesta di deroga ai limiti acustici:
 - * nel caso di installazione di macchine/impianti a **distanza inferiore a 200 m** da civili abitazioni (fatta salva quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è definibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione) sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito di ubicazione;
 - * nel caso di installazione di macchine/impianti a **distanze inferiori a 50 m** da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione di impatto acustico; l'eventuale deroga è comunque circoscritta al solo periodo diurno.

Art. 4.10 – Altre attività

1. Per l'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose non disciplinate dalla L.Q. n. 447/1995 (ad es. esecuzione di lavori in ambiente domestico, traslochi, piccole manutenzioni e piccoli lavori edili effettuati in proprio e comunque svolte a fini privati), le attrezzature utilizzate dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla normativa nazionale.

In ogni caso, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi per minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

2. Le suddette attività potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 tutti i giorni escluse le domeniche e i festivi.

Art. 4.11 – Uso di elettrodomestici e impianti sonori

1. Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico (aspirapolvere, lavatrici, asciugatrici, lucidatrici, macchine per cucire o per tessitura, radio-TV, impianti stereo e simili) deve avvenire in modo tale da non arrecare disturbo al vicinato.

Le apparecchiature di uso domestico che producono rumore/vibrazioni non devono essere in funzione prima delle ore 07:00 e dopo le ore 22:00.

2. L'uso di strumenti musicali, a meno di una insonorizzazione dell'ambiente in cui lo strumento viene utilizzato e fatti salvi i diritti dei vicini, deve essere limitato alle seguenti fasce orarie:
 - * giorni feriali e prefestivi: dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00;
 - * giorni festivi: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00.



REGOLAMENTO ACUSTICO

Art. 4.12 – Impianti tecnici

1. L'installazione e l'uso di macchinari in cantine, garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze di queste, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni. L'uso di detti macchinari deve rispettare i limiti orari di cui al comma 2 del precedente Art. 4.10.
2. Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici delle abitazioni dovrà risultare compatibile con i limiti assoluti di immissione e dovrà rispettare il criterio differenziale, così come previsto dalla L.Q. n. 447/1995 e relativi decreti attuativi, ivi compreso il DPCM 05/12/1997.
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della L.Q. n. 447/1995.

Art. 4.13 – Impianti di climatizzazione

1. L'installazione nelle parti esterne degli edifici, di apparecchiature/macchine e canali di ripresa o espulsione di aria che fanno parte di impianti di condizionamento/riscaldamento/ventilazione è consentita esclusivamente nel rispetto dei limiti di emissione e di immissione così come definiti dal Piano di Classificazione Acustica, nonché del criterio differenziale laddove applicabile.
2. Tali dispositivi dovranno essere installati adottando tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre l'emissione acustica e le vibrazioni.
3. Per tutto quanto attiene agli aspetti diversi da quelli legati alla rumorosità, tali dispositivi devono rispettare le disposizioni previste dal Regolamento Edilizio Comunale.
4. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della L.Q. n. 447/1995.



REGOLAMENTO ACUSTICO

TITOLO V – DISCOTECHE, PIANO BAR, PUBBLICI ESERCIZI CON DISTESA ESTERNA E SIMILI

Art. 5.1 – Intrattenimenti in pubblici esercizi e in altre attività

1. Il presente articolo disciplina le attività di piccolo intrattenimento musicale presso esercizi pubblici in cui si ha somministrazione di alimenti e bevande, in locali con capienza e afflusso non superiori a 100 persone, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
2. Tali attività devono essere complementari e sussidiarie all'attività principale e non devono comportare un allestimento che trasformi l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; non devono inoltre comportare il pagamento di un biglietto di ingresso o un aumento del costo delle consumazioni. Sono fatte salve tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.
3. Qualora svolto nell'ambito di una vera e propria attività imprenditoriale, l'esercizio dell'attività di intrattenimento o spettacolo è soggetto - oltre all'autorizzazione di cui agli artt. 68 e 80 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, aggiornato al 01/12/2021) - alla presentazione di Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della L.Q. n. 447/95, redatta da Tecnico Competente in Acustica (regolarmente iscritto all'Elenco Nazionale ENTECA, come indicato dalle NTA del Piano di Classificazione Acustica al Titolo II, Capo II art. 2.2).
4. Qualora invece l'attività di intrattenimento musicale e/o danzante sia svolta in modo occasionale, essa assume le caratteristiche di Manifestazione a carattere temporaneo e pertanto, dal punto di vista acustico, è normato dagli artt. 3.1 e 3.2 del Titolo III del presente Regolamento e si applicano i limiti acustici e orari indicati nelle tabelle ivi contenute.
5. Ai sensi dell'art. 4 del DPR 19 ottobre 2011 n. 277, sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico le attività a bassa rumorosità (elencate nell'Allegato B di detto Decreto), fatta salva la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore.

Fanno eccezione l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: in tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.Q. 447/95 e ss.mm.

6. Le attività rientranti nelle tipologie di questo articolo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono uniformarsi alla nuova disciplina con presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e ss.mm. (D.Lgs. n. 222/2016) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
7. Fermi restando i limiti stabiliti in materia per quanto attiene all'ambiente esterno e all'ambiente abitativo, all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati, nonché i pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione onora) il livello sonoro massimo consentito $L_{A_{Smax}}$ non deve superare i 95 dBA, come indicato dal DPCM n. 615 del 16.04.1999.



REGOLAMENTO ACUSTICO

Art. 5.2 – Musica di sottofondo in pubblici esercizi

1. Nelle aree esterne ai pubblici esercizi è ammessa fino alle 24:00 solo musica d'ascolto di sottofondo, diffusa da sistemi tipo impianti radiofonici, stereo o apparecchi TV in assenza di conduttori o intrattenitori (vocalist, DJ, ecc.).
2. Il livello sonoro della musica dovrà essere tale da consentire un'agevole conversazione tra i clienti e le emissioni sonore dovranno comunque rispettare i limiti di zona previsti dal Piano di Classificazione Acustica, nonché il criterio differenziale, laddove applicabile.
3. A tal fine, i pubblici esercizi dovranno essere dotati di quanto previsto dalla L.Q. n. 447/1995 art. 8 commi 2, 3 e 4 tenendo conto di quanto previsto all'art. 4 del DPR 227/2011.

Art. 5.3 – Impianti di amplificazione e diffusione sonora: lamentele per disturbo da rumore

1. Qualora un pubblico esercizio dotato di impianto di amplificazione e diffusione sonora di qualsiasi potenza risulti oggetto di segnalazioni per disturbo da rumore, a seguito dei controlli e delle verifiche effettuate dagli organismi competenti, il Dirigente competente potrà anche imporre l'installazione di un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, regolato in modo da evitare il superamento dei limiti di legge.
2. Nell'evenienza che detto dispositivo debba essere installato:
 - le misure fonometriche, la documentazione di taratura e di collaudo di tale dispositivo dovranno essere realizzate da un Tecnico Competente in Acustica (regolarmente iscritto all'Elenco Nazionale ENTECA) e trasmesse in copia a Comune;
 - il Dirigente competente può imporre un monitoraggio in continuo dei livelli sonori, da realizzarsi sotto la supervisione di un Tecnico Competente in Acustica (regolarmente iscritto all'Elenco Nazionale ENTECA); il risultato del monitoraggio andrà trasmesso in copia al Comune;
 - in caso di inadempienza alle prescrizioni imposte o in caso di manomissione o disattivazione del dispositivo di limitazione del rumore, il Dirigente competente può richiederne l'eliminazione.



REGOLAMENTO ACUSTICO

TITOLO VI – MISURAZIONI E CONTROLLI, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 6.1 – Misure

1. I livelli sonori prodotti dalle attività temporanee autorizzate in deroga, non devono superare i valori limite fissati nel presente Regolamento e/o nella specifica autorizzazione.
2. Per i cantieri, il L_{Aeq} come definito dal DPCM 16/3/1998 è misurato in ambiente esterno in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico, per un tempo di misura $TM \geq 10$ minuti.
3. Per le manifestazioni, i parametri di misura, così come riportati nelle tabelle A e B della DGR 1197/2020, sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - * L_{Aeq} come definito dal DPCM 16/3/1998 con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti;
 - * L_{AS} (livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow) attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione: per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite sia avvenuto almeno 3 volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time history o della registrazione grafica;
 - * L_{ASmax} (108 dBA): la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le indicazioni da utilizzare per L_{AS} .
4. Per le attività a carattere temporaneo non si applica il criterio differenziale né si applicano le penalizzazioni per componenti tonali o impulsive previste dal DPCM 16/3/1998.
5. Il personale di controllo ha facoltà di accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono sorgente di rumore, di richiedere dati, notizie e documentazioni necessarie per l'esercizio di vigilanza e controllo. Tali funzioni non possono essere ostacolate dal segreto industriale o professionale.
6. Gli organizzatori delle attività sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Art. 6.2 – Controlli

1. Le attività di controllo strumentale dei livelli sonori sono esercitate dal Comune, che si avvale per questo scopo di ARPAE, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L.R. n. 15/2001 e viene effettuata, di norma, a seguito di segnalazione.
2. Della prima segnalazione, ove possibile, viene comunque data tempestivamente comunicazione al responsabile dell'attività al fine di consentire l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.
3. L'attività di controllo dei limiti orari è prioritariamente assegnata al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio.



REGOLAMENTO ACUSTICO

Art. 6.3 – Sanzioni

1. Ferma restando la responsabilità penale quando i fatti costituiscano reato, la violazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento e/o delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale nell'applicazione dello stesso, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, da irrogarsi secondo le modalità previste dalla L. n. 689/1981.
2. Gli Enti locali o ARPAE, nel rispetto delle competenze, provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 15/2001, per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale prevista ai Titoli II e III del presente Regolamento.
3. L'effettuazione di manifestazioni a supporto di altre attività (pubblici esercizi, negozi, ecc.), in difetto della presentazione della richiesta di autorizzazione, comporta anche l'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione temporanea delle forme di diffusione sonora provenienti dall'esercizio medesimo fino a 30 gg e, in caso di recidiva (stessa violazione per almeno 2 volte in 12 mesi consecutivi), dalla sospensione dell'attività fino a 3 giorni.

Art. 6.4 – Disposizioni finali

1. All'atto di approvazione del presente Regolamento, il precedente è da ritenersi abrogato.
2. Le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono autorizzate, per singolo sito, secondo i vincoli e i limiti acustici precedentemente vigenti.
3. L'aggiornamento delle Tabelle di cui all'art. 3.1, per quanto attiene limiti orari, durata e numero massimo di giorni/anno (stabiliti dalla DGR n. 1197/2020 con valenza indicativa), avverrà mediante deliberazione di Giunta Comunale (i limiti acustici hanno invece valenza prescrittiva e non possono essere modificati).
4. L'aggiornamento degli Allegati al presente Regolamento avverrà mediante determinazione dirigenziale, in quanto atto tecnico.
5. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, occorre fare riferimento alle normative vigenti in materia.
6. Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti comunali riguardanti la materia disciplinata nel presente Regolamento e in contrasto con le disposizioni qui indicate, si intendono automaticamente sostituite.



REGOLAMENTO ACUSTICO

ALLEGATI

- TABELLA A - Riferimenti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee in aree dedicate
- TABELLA B1 - Riferimenti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee in sito occasionale
- TABELLA B2a - Riferimenti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee in sito occasionale
– Labirinto
- TABELLE B2b e B2c - Riferimenti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee in sito occasionale
– Frazioni

- ALLEGATO 1 - Comunicazione di manifestazione a carattere temporaneo con rispetto dei limiti di orario e di livello sonoro
- ALLEGATO 2 - Richiesta di autorizzazione in deroga per manifestazione a carattere temporaneo non in grado di rispettare i limiti di orario o di livello sonoro
- ALLEGATO 3 - Comunicazione di attività di cantiere con rispetto dei limiti di orario e di livello sonoro
- ALLEGATO 4 - Richiesta di autorizzazione in deroga per attività di cantiere non in grado di rispettare i limiti di orario o di livello sonoro
- ALLEGATO 5 - Richiesta di autorizzazione in deroga per attività di cantiere per manutenzione strade o sottoservizi